Comune di San Nicola Arcella

Provincia di COSENZA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 22 dicembre 2015

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento - Finanziamento
Art. 2 - Definizioni

CAPO II - CONCESSIONE DI «CONTRIBUTI»

Art. 3 - Soggetti beneficiari dei «contributi»
Art. 4 - Scopo dei «contributi»
Art. 5 - Carattere dei «contributi»
Art. 6 - Procedura per l'assegnazione ed erogazione dei «contributi»

CAPO III - CONCESSIONE DI «SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI»

Art. 7 - Finalità della concessione di «sussidi ed ausili finanziari»
Art. 8 - Soggetti beneficiari dei «sussidi ed ausili finanziari» - Limiti
Art.9 - Procedura per l'assegnazione dei «sussidi»
Art. 10 - Procedura per l'assegnazione degli «ausili finanziari»

CAPO IV - ATTRIBUZIONE DI «VANTAGGI ECONOMICI»

Art.11 - Soggetti beneficiari di «vantaggi economici»
Art. 12 - Scopo della concessione di «vantaggi economici»
Art. 13 - Natura del «vantaggio economico»
Art. 14 - Procedura per ottenere il «godimento di un bene comunale»
Art. 15 - Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo

CAPO V - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Art. 16 - Ambito oggettivo di pubblicazione
Art. 17 - Modalità di pubblicazione
Art. 18 - Tutela dei dati personali

CAPO VI – PATROCINIO

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Termine per la conclusione dei procedimenti
Art. 20 - Interventi per conto dello Stato, di altri enti o di privati
Art. 21 - Leggi ed atti regolamentari

Art. 22 - Norme abrogate
Art. 23 - Pubblicità del regolamento
Art. 24 - Entrata in vigore

CAPO I
NORME GENERALI

Art. 1
Oggetto del regolamento - Finanziamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per:

a) la concessione di contributi;

b) la concessione di sussidi ed ausili finanziari;

c) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati.

2. Il presente regolamento disciplina altresì la tenuta e l'aggiornamento dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica istituito in applicazione del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 e gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

3. Il consiglio comunale nell'ambito del bilancio di previsione determina annualmente i finanziamenti da destinare, complessivamente e per settore, alle attività di cui al comma 1.

Art. 2
Definizioni

1. Ai soli fini del presente regolamento:

a) per *«concessione di contributi»:* si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, di animazione sociale, sportivi ecc.;

b) per *«concessione di sussidi ed ausili finanziari»:* si intende l'erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art. 38 della Costituzione. In particolare si intende:

— per *«sussidio»:* un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;

— per *«ausilio finanziario»:* un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;

c) per *«attribuzione di vantaggi economici»*: si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa scolastica ecc.) senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le «collaborazioni» ed i «patrocini» senza concessioni in denaro.

CAPO II
CONCESSIONE DI «CONTRIBUTI»

Art. 3
Soggetti beneficiari dei «contributi»

1. Possono usufruire dei contributi di cui al presente Capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera *a)*:

a) le persone fisiche;

b) le persone giuridiche;

c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica, la cui attività oggetto del contributo abbia, per la popolazione amministrata, rilevante importanza sociale o che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico-sociale della comunità

amministrata.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, deve essere attestata l'inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 4
Scopo dei «contributi»

1. La concessione di contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.

2. Gli interventi di cui al presente Capo comprendono anche attività ed iniziative che il Comune realizza, mediante convenzioni, attraverso enti, associazioni, comitati o privati, quali ad esempio: prevenzione e cura della tossicodipendenza, servizi sociali per gli anziani, interventi a favore di handicappati. Lo svolgimento di attività di animazione sociale, lo svolgimento di attività inerenti all'istruzione pubblica, lo svolgimento di attività culturali, lo svolgimento di attività sportive, l'espletamento di attività di rilievo sociale. Gli interventi possono prescindere dalla territorialità del soggetto beneficiario, purchè, comunque, interessino la popolazione residente nel Comune.

Art. 5
Carattere dei «contributi»

1. Le concessioni dei contributi di cui al presente capo possono avere carattere:

a) straordinario: in caso di intervento *«una tantum»* teso a sanare situazioni eccezionali, che si esaurisce con la somministrazione della somma stabilita, senza avere il carattere della continuità. La concessione dei contributi è approvata con deliberazione della Giunta Comunale.

b) continuativo: in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo, oggetto di convenzione tra il Comune ed il soggetto beneficiario, interessanti, comunque, più esercizi finanziari. In questi casi, la Giunta Comunale approva una specifica convenzione, che prevede i seguenti elementi:

a) utilizzo del contributo;
b) attività di rilievo pubblico per la comunità di San Nicola Arcella;
c) durata;
d) obblighi reciproci;
e) penalità e cause di risoluzione.

Art. 6
Procedura per l'assegnazione ed erogazione dei «contributi»

1. La concessione dei contributi è disposta con deliberazione della Giunta Comunale a seguito di motivata e documentata istanza in base a quanto previsto all'art. 5.

2. La domanda deve indicare:

a) l'attività cui la richiesta si riferisce;
b) il grado di coinvolgimento dei cittadini;
c) il costo complessivo e la somma da finanziare;
d) l'indicazione degli altri enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
e) l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.

3. L'erogazione delle somme è disposta con determina del Responsabile del Servizio interessato a seguito della presentazione di una dettagliata e analitica rendicontazione.

4. La somma corrisposta non può mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.

5. L'erogazione delle somme può essere anticipata in parte dalla Giunta comunale se così sia stato motivatamente stabilito nella deliberazione di concessione, fermo restando comunque comunque sempre l'obbligo di presentazione della rendicontazione. In questo caso, la mancata

presentazione del rendiconto comporta, oltre alla restituzione della somme già erogate, anche che il soggetto che ha omesso il rendiconto non possa beneficiare in futuro di contributi.

CAPO III
CONCESSIONE DI «SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI»

Art. 7
Finalità della concessione di «sussidi ed ausili finanziari»

1. Con gli interventi di cui al presente Capo, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera *b)*, l'Amministrazione comunale intende evitare di dare una risposta frammentaria, meramente assistenziale, alle situazioni dimostrate di disagio socio-economico o a casi contingenti.
2. Ogni intervento, pertanto, deve avere dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di precarie situazioni.
3. La stessa disciplina è osservata nell'esercizio delle funzioni attribuite con l'art. 19, comma 1, n. 16 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
4. Le finalità di cui al comma 1° sono perseguite compatibilmente con le disponibilità finanziarie appostate nel bilancio di previsione e dell'entità delle situazioni di disagio socio-economico esistenti.

Art. 8
Soggetti beneficiari dei «sussidi ed ausili finanziari» - Limiti.

1. Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari come definiti nel precedente articolo 2, comma 1, lettera *b)* le persone residenti in questo Comune.

Art. 9
Procedura per l'assegnazione dei «sussidi»

1. La concessione dei sussidi come in precedenza definiti è disposta dalla Giunta comunale sulla base di richiesta degli interessati o per motivata iniziativa d'ufficio.
2. L'accesso ai sussidi è effettuato in base al possesso di un reddito ISEE inferiore al minimo vitale, unitamente a situazioni di dimostrato disagio sociale e tenuto conto della disponibilità finanziaria del Comune. Tuttavia, si può prescindere dal requisito reddituale in casi particolari e per motivate ragioni connesse a situazioni straordinarie e imprevedibili.
3. per poter accedere ai sussidi è necessario che il reddito ISEE sia inferiore ai seguenti importi mensili:
a) 1 persona: Euro 543,00
b) 2 persone: Euro 814,50;
c) 3 persone: Euro 977,40;
d) 4 persone: Euro 1.140,30;
e) 5 persone: Euro 1.303,20;
f) 6 persone: Euro 1.466,10 per ogni ulteriore persona al reddito si aggiunge un incremento del 30%. La Giunta comunale può modificare i parametri reddituali sopraindicati in base agli aggiornamenti nazionali.
4. I sussidi, che possono avere anche per oggetto l'assegnazione di beni di prima necessità, possono essere preceduti da un bando approvato dal Responsabile del Servizio interessato previo atto di indirizzo della Giunta Comunale.
5. I sussidi sono erogati previa verifica dell'insussistenza di soggetti obbligati ai sensi dell'art. 433 c.c. ovvero qualora presenti non siano in grado di adempiere agli obblighi previsti dal codice civile.

Art. 10
Procedura per l'assegnazione degli «ausili finanziari»

1. La concessione degli "ausili finanziari" come prima definiti è disposta, normalmente, a richiesta degli interessati (solo eccezionalmente su proposta dell'ufficio comunale), dalla Giunta comunale.

CAPO IV
ATTRIBUZIONE DI «VANTAGGI ECONOMICI»

Art. 11
Soggetti beneficiari di «vantaggi economici»

1. Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera *c)*:
a) le persone fisiche;
b) le persone giuridiche;
c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc., non aventi personalità giuridica.
2. Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, è attestata l'inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 12
Scopo della concessione di «vantaggi economici»

1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di finalità di interesse pubblico.
2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri enti, associazioni, comitati ed anche privati.

Art. 13
Natura del «vantaggio economico»

1. Le concessioni di vantaggi economici sono relative:
A) al godimento di un bene comunale mediante:
a.1 la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o inferiore al canone sociale;
a.2 la concessione di sale comunali per conferenze, convegni, corsi ecc.;
a.3 la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;
a.4 l'occupazione gratuita di suolo pubblico;
B) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:
b.1 trasporto scolastico;
b.2 refezione scolastica;
2. Trovano in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali.

Art. 14
Procedura per ottenere il «godimento di un bene comunale»

1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati inoltrano apposita domanda con l'indicazione:
a) dei motivi della richiesta;
b) dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;

c) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;
d) per le associazioni, gruppi, comitati ecc., gli scopi istitutivi.
e) l'indicazione del nominativo di chi assume la responsabilità civile verso terzi per danni conseguenti.

2. La concessione del bene è disposta dalla Giunta comunale. In ogni caso, la concessione può essere revocata in qualsiasi momento e deve risultare da regolare convenzione.

3. Nella stessa deliberazione sono indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali. A detta deliberazione è allegato lo schema di convenzione di cui al precedente comma 2, che deve contenere i seguenti elementi obbligatori:
a) oggetto dell'utilizzo;
b) le attività di rilievo pubblico che il soggetto utilizzatore svolge a favore della comunità di San Nicola Arcella;
c) la durata;
d) obblighi a carico del soggetto utilizzatore;
e) cause di risoluzione.

4. In caso di richieste simultanee, riferite al medesimo bene comunale, sarà preferito l'ente o l'organismo senza scopo di lucro.

5. Per l 'uso occasionale del bene non è richiesta alcuna convenzione, ma è sufficiente un'istanza presentata al Sindaco.

6. In tutti i casi è assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia), comprese quelle per l'eventuale personale comunale di assistenza, salvo diversamente pattuito.

Art. 15
Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo

1. La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata e,comunque, la erogazione di ogni prestazione sociale agevolata prevista dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, è disposta dal Responsabile del Servizio Sociale sulla base di indirizzi formulati con delibera di Giunta Comunale, che tengano conto della situazione ISEE e dell'effettiva situazione sociale della famiglia richiedente.

CAPO V
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Art. 16
Ambito oggettivo di pubblicazione

1. Ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, ed al fine di assolvere le funzioni dell'Albo dei beneficiari di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 118/2000, il Responsabile per la trasparenza di cui all'art. 43 del D.Lgs. 33/2013, tramite un suo delegato, provvede alla materiale pubblicazione sul sito web comunale, nella sezione *"Amministrazione Trasparente",* degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, di cui al presente regolamento, purchè di importo superiore ad Euro 1.000,00.
2. Ciascun Responsabile del Servizio, individuato quale Referente nell'ambito del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e nel Piano Trasparenza ha l'obbligo di trasmettere, sotto la sua esclusiva responsabilità, al Responsabile della trasparenza o ad un suo delegato gli atti da pubblicare nell'apposita sezione.

Art. 17

Modalità di pubblicazione

1. Possono pubblicarsi solo le informazioni richieste dall'art. 27 del D.Lgs. 33/2013, quali: il nome dell'impresa o ente oppure del soggetto beneficiario; l'importo del vantaggio economico corrisposto; la norma o il titolo a base dell'attribuzione; l'ufficio e il funzionario/dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario e, infine, il link al progetto selezionato ed al *curriculum* del soggetto incaricato.
2. I dati di cui all'art. 27, comma 1, del d.lgs. 33/2013 devono essere pubblicati nella sezione del sito web comunale *"Amministrazione trasparente",* sotto-sezione di primo livello *"Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici",* sotto-sezioni di secondo livello *"Criteri e modalità"* e *"Atti di concessione*".
3. Le informazioni devono essere *"organizzate annualmente in unico elenco"* per singola amministrazione e non con modalità analitiche, con riguardo a ciascuna operazione.
4. La pubblicazione delle informazioni avviene secondo modalità di facile consultazione, in tabelle in formato aperto che ne consentano l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. Gli uffici dovranno, quindi, riprodurre in schede i dati aggregati degli esborsi effettuati, utilizzando i comuni fogli di calcolo o di video scrittura, con un formato che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.
5. Non sono pubblicabili i dati eccedenti e non pertinenti, come il codice fiscale, l'indirizzo di residenza, le coordinate bancarie dove sono accreditati i contributi o i benefici economici (codici IBAN), l'I.S.E.E.. e, sulla base di quanto prescritto dal Garante per la privacy nelle Linee Guida, è opportuno omettere anche l'indicazione del nome e del cognome del soggetto beneficiario. Per evitare che si possa risalire al soggetto, poiché il Garante precisa che non è sufficiente, per anonimizzare i dati, inserire le sole iniziali del soggetto beneficiario, è opportuno registrare la persona fisica beneficiaria del contributo utilizzando un codice alfanumerico sostitutivo, quale ad esempio il codice attribuito a ciascuna persona dal sistema gestionale dell'anagrafe della popolazione residente.
6. Allo scopo di tutelare dignità, diritti e libertà fondamentali dell'individuo, è sempre vietata la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap, nonché di informazioni relative alla situazione di disagio economico-sociale in cui versano gli interessati.

Art. 18
Tutela dei dati personali

1. La pubblicazione deve avvenire nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalle norme sul trattamento e sulla protezione dei dati personali, come richiamate dall'art. 4 del d.lgs. n. 33/2013. Ai sensi dell'art. 26, comma 4 del medesimo decreto non sono ostensibili i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti dei cui al presente regolamento, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni circa lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
2. Per quanto non prescritto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente (D.Lgs. 33/2013) e alle Linee Guida del Garante della *privacy*.

CAPO VI
PATROCINIO

Art. 19

Patrocinio gratuito

1. E' ammesso il gratuito patrocinio di iniziative, manifestazioni e progetti aventi finalità sociali pubbliche.
2. Il patrocinio, concesso dal Comune con delibera di Giunta Comunale, autorizza il soggetto richiedente all'utilizzo dello stemma dell'Ente. Il patrocinio deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto richiedente.
3. La concessione del patrocinio non comporta, di norma, benefici finanziari o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene accordato. Eventuali contributi possono essere richiesti in base a quanto previsto nel presente regolamento.
4. Resta fermo il divieto di sponsorizzazione attiva, così come disposto dagli artt. 6 e 9 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ai fini del contenimento .

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20
Termine per la conclusione dei procedimenti

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono fissati come dal seguente prospetto:

Num. d'ord.	INTERVENTI		Giorni utili per la definizione
1	Concessione dei contributi di cui al capo II		30
2	Concessione di sussidi ed ausili finanziari di cui al capo III	Concessione di sussidi	15
		Concessione di ausili finanziari	15
3	Attribuzione di vantaggi economici di cui al capo IV	Godimento di un bene comunale	15

Art. 21
Interventi per conto dello Stato, di altri enti o di privati

1. Quando l'onere degli interventi sono a carico dello Stato, di altri enti o di privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, trovano applicazione le norme di cui al presente regolamento.

Art. 22
Leggi e atti regolamentari

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento sono osservate, in quanto applicabili:
   a) le norme relative ai regolamenti comunali speciali;
   b) le leggi regionali;
   c) le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

Art. 23
Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 24
Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione *"Amministrazione Trasparente"*.
2. Di una copia del presente regolamento sono dotati tutti i funzionari comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'ufficio di polizia municipale.

Art. 25
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione dello stesso.

Il presente regolamento:

– è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del

..... con atto n. .....;

– è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi

dal ..... al .....

con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;

– è stato pubblicato sul sito pubblico accessibile per via telematica così come prescritto dall'art. 14, comma 3 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

– è entrato in vigore il giorno .....

Data .....

Timbro

Il segretario comunale

.....